## Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione	20/09/1999
Oggetto	L.R. 1 settembre 1999, n. 22. Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio.
Obiettivo	La Regione riconosce ed incentiva l'associazionismo come espressione di libertà, di promozione umana, d'autonoma capacità organizzativa e di impegno sociale.  La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali volti a valorizzare le realtà associative operanti sul territorio nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettività.
Beneficiari	Beneficiari dei contributi regionali sono: a) gli enti locali; b) le associazioni senza fine di lucro iscritte nel registro regionale.
Azioni	La Regione finanzia:  a) lo svolgimento delle attività a favore degli associati e/o della collettività, tramite la stipula di convenzioni tra Regione ed enti locali con le associazioni;  b) la messa a disposizione di spazi ed attrezzature con contratto di comodato gratuito, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;  c) la stipula di accordi con le associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;  d) il sostegno a specifici progetti di attività, anche di carattere innovativo;  e) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese attività formative finanziate dal fondo sociale europeo.
Spese ammissibili	La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e iniziative inseriti nei piani di intervento, non può essere superiore al 50% del valore del progetto e dell'iniziativa.
Procedure	
Data scadenza	30/06
Scadenza	Le domande per l'ammissione ai benefici devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l'esercizio finanziario successivo.
Fonte normativa	Bollettino Ufficiale Regione Lazio
Riferimenti normativi Modulistica	L.R. 1 settembre 1999, n. 22 (B.U. 26/1999 - S.O. n. 2).

Riferimenti operativi: indirizzi utili